COMUNE *di* RIPATRANSONE

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

Piazza XX settembre, 1 - 63065 Ripatransone

Codice fiscale e partita iva: 00370910440

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

NUMERO 149 del 30-10-2026

Oggetto: **Variante urbanistica puntuale al vigente Piano Regolatore Generale (PRG) del Comune di Ripatransone (AP), ai sensi dell'art. ex 30 della L.R. Marche n. 34/1992, come richiamato dall'art. 33, comma 8, della L.R. Marche n. 19/2023, finalizzata alla riclassificazione di un'area dalla zona urbanistica R5 Castellano alla Zona E Agricola - ADOZIONE -**

L'anno duemilaventisei il giorno trenta del mese di ottobre alle ore 09:30, nella Residenza Municipale in seguito a convocazione, disposta nei modi di legge, si e` riunita la Giunta Municipale nelle persone dei signori:

Lucciarini De Vincenzi Alessandro	**SINDACO**	**P**
PEROZZI LEONARDO	**ASSESSORE**	**P**
BRUNI STEFANIA	**ASSESSORE**	**A**
PASQUALI ROBERTO	**ASSESSORE**	**A**
VERDECCHIA MAGDA	**ASSESSORE**	**P**

Presenti n. 3 Assenti n. 2

Assiste in qualita` di segretario verbalizzante il Segretario DOTT. GRELLI PIERLUIGI

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Lucciarini De Vincenzi Alessandro nella sua qualita` di SINDACO ed invita la Giunta Municipale alla discussione dell'oggetto su riferito.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che con:

- Giunta Provinciale Amministrativa del 07/05/1929 e successiva del 27/09/1929 veniva approvato il Regolamento Edilizio di cui alla Delibera del Commissario prefettizio n. 2 del 19/04/1929 e del 27/07/1929;
- Delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 10/02/1969 veniva adottato il Programma di fabbricazione del territorio comunale;
- Delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 27/01/1971 e successiva ratifica con Delibera di Consiglio provinciale Amministrativa n. 328 del 20/02/1971 veniva approvato con modifiche il Programma di fabbricazione del territorio comunale;
- Delibera di Consiglio Comunale n. 48 del 06/10/1973 veniva adottata la Variante al Piano di Fabbricazione e Regolamento Edilizio Comunale;
- Decreto del Presidente della Regione Marche n. 3643 del 06/03/1975 veniva approvata definitivamente la Variante al Piano di Fabbricazione e Regolamento Edilizio Comunale;
- Delibera di Consiglio Comunale n 57 del 18 03 1978 venivano approvate le modifiche al Regolamento Edilizio in attuazione al D.P.R. 24/07/1977;
- Delibera di Consiglio Comunale n. 123 del 28/12/1978 veniva approvata la delimitazione dei Centri Edificati ai sensi dell''art 18 della Legge n. 865/1971;
- Delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 10/01/1079 veniva adottato il Piano Particolareggiato Centro Storico;
- Delibera di Consiglio Comunale n. 130 del 20/11/1979 veniva approvato definitivamente il Piano Particolareggiato Centro Storico;
- Delibera di Consiglio Comunale n. 98 del 21/04/1980 veniva adottata la Variante al Piano di Fabbricazione;
- D.P.G.R. n. 23 del 14 settembre 1989, veniva approvato da parte della Regione Marche il Regolamento Edilizio tipo;
- la Delibera di Consiglio Comunale n. 23 dell'8 maggio 1991, esaminata senza rilievi dal Co.Re.Co. in seduta del 3 giugno 1991, al n. 4844/LPU, veniva adottato il nuovo Regolamento Edilizio Comunale, conforme a quello tipo approvato come sopra dalla Regione Marche;
- la Delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 3 giugno 1992, esaminata senza rilievi dal Co.Re.Co. in seduta del 25 giugno 1992, al n. 4504/AUE, veniva adottato in via definitiva il nuovo Regolamento Edilizio Comunale;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 68 del 10 novembre 2008 venivano approvate le modifiche al Titolo III art. 13 ed al Titolo XVI artt. 93, 94 e 95 al vigente Regolamento Edilizio Comunale;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 56 del 15/11/2013 approvate le modifiche al vigente Regolamento Edilizio Comunale relativamente agli art. 14, 15 e 17 (definizione, compiti e funzione della commissione edilizia comunale)
- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 16/10/2023 ad oggetto: “modifica regolamento edilizio comunale - inserimento dell'art. 83 bis ad oggetto: abbattimento barriere architettoniche mediante installazione di ascensori su fabbricati di civile abitazione esistenti” veniva approvata la variazione al regolamento edilizio comunale attraverso l’inserimento dell’art. 83 bis;
- A seguito dell’approvazione della Legge Regionale n. 34/1992 e dell’approvazione del P.P.A.R. della Regione Marche nel 1989, il Comune di Ripatransone decide di avviare la procedura per la redazione del primo Piano Regolatore Comunale secondo la procedura e tempistica di seguito indicate:
- Disposizione n. 1/1997 del Difensore Civico della Regione Marche, acquisita agli atti di questo Comune in data 14/08/1997, veniva nominato il Commissario ad acta per l’adozione del P.R.G. comunale nella persona del Dr. Roberto De Berardinis;
- Decreto del Commissario ad Acta n. 1 del 16/09/1997, veniva adottato il P.R.G. del territorio comunale adeguato al P.P.A.R. redatto dall’Arch. Francesco Capponi;
- In data 16/09/1997 veniva disposto il deposito degli atti per la presentazione delle osservazioni ai sensi dell’art. 26 della L.R. n. 34/1992 e s.m.i.;

- Delibere di Consiglio Comunale n. 54 del 15/06/1998 ad oggetto:" Esame delle osservazioni al Piano Regolatore Generale" venivano approvate le osservazioni pervenute al Comune e n. 71 del 23/07/1998 ad oggetto: "Nuovo Piano Regolatore Generale ricognizione degli elaborati ed osservazioni da inviare alla Provincia" si procedeva ad una ricognizione degli elaborati e deliberazioni relative all'adozione del nuovo Piano Regolatore Generale da inviare alla Provincia di Ascoli Piceno;
- Parere del Comitato Provinciale per il Territorio, espresso nella seduta dell'8/05/2000, veniva ratificato quanto espresso nell'istruttoria del Settore Urbanistica e Protezioni BB.NN. della Provincia di Ascoli Piceno dell'11/04/2000;
- Documento Istruttorio del 09/05/2000 Class. 63SUG002 il Responsabile del Settore Urbanistica e Protezioni BB.NN esprimeva parere favorevole all'approvazione, ai sensi dell'art. 10 della Legge 17/08/1942, n. 1150 e successive modificazioni ed integrazioni e dell'art. 3 della Legge Regionale 05/08/1992, n. 34, con stralci, modifiche e prescrizioni;
- Delibera del Consiglio Provinciale del 16/05/2000, n. 75, ad oggetto: "Comune di Ripatransone - Comunicazione degli stralci delle modifiche e prescrizioni con le quali si intende approvare il Piano Regolatore Generale (P.R.G.) in adeguamento al Piano Paesistico Ambientale Regionale (P.P.A.R.) - Decreto del Commissario ad Acta n. 1 del 16/03/1997" veniva trasmesso a questo Comune l'atto con cui si intendeva approvare con le relative prescrizioni il Piano Regolatore Generale;
- Delibera di Consiglio Comunale n. 64 del 01/08/2000 esecutiva ai sensi di Legge ad oggetto: "Nuovo Piano Regolatore adottato adeguato al P.P.A.R. Determinazioni in merito alle osservazioni della Provincia formulate con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 75 del 16/05/2000" con la quale venivano accolte le richieste della Provincia di Ascoli Piceno contenute nella deliberazione del Consiglio Provinciale n. 75 del 16/05/2000;
- Delibera del Consiglio Provinciale n. 177 del 07/11/2000 è stato approvato definitivamente il P.R.G. comunale adeguato al P.P.A.R.;
- P.R.G. è diventato esecutivo a seguito di pubblicazione dell'estratto della Delibera di Consiglio Provinciale n. 177/2000 sul BUR della Regione Marche n. 121 in data 23 novembre 2000;
- Delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 02/03/2012 è stato approvato l'adeguamento al vigente P.R.G.
- Delibera di Consiglio del Commissario Prefettizio con i poteri del Consiglio Comunale n. 3 del 01/02/2018 ad oggetto: "Controdeduzioni alle osservazioni ed adozione definitiva della variante generale al vigente Piano Regolatore Generale adeguato al Piano Paesistico Ambientale Regionale (P.P.A.R.), ai sensi della L. n. 1150/1942 e s.m.i. e della L.R. n. 34/1992 e s.m.i." veniva adottata definitivamente, ai sensi dell'art. 26 della L.R. n. 34 del 05/08/1992 e successive modificazioni, la Variante Generale al vigente Piano Regolatore Generale del Comune di Ripatransone adeguato al P.P.A.R., adottata con la Delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 27/04/2017;
- le norme di salvaguardia relativamente alla suddetta variante ai sensi dell'art. 12 comma 3 del D.P.R. n. 380/2001 e ss.mm.ii. che dispone:"[…] La misura di salvaguardia non ha efficacia decorsi tre anni dalla data di adozione dello strumento urbanistico, ovvero cinque anni nell'ipotesi in cui lo strumento urbanistico sia stato sottoposto all'amministrazione competente all'approvazione entro un anno dalla conclusione della fase di pubblicazione" non hanno più efficacia;

CONSIDERATO che:

- in data 27/07/2026, con prot. n. 9776, è stata acquisita al protocollo del Comune di Ripatransone (AP) un'istanza presentata dai Sigg.ri Ciarrocchi Nazzareno, nato a Ripatransone (AP) il 24/04/1947, C.F. CRRNZR47D24H321D, e D'Angelo Rita, nata a Ripatransone (AP) il 21/05/1959, C.F. DNGRTI59E61H321X, coniugi residenti in Ripatransone, Contrada Castellano n. 2, in qualità di proprietari, finalizzata all'approvazione di una variante urbanistica puntuale al vigente Piano Regolatore Generale (PRG) del Comune di Ripatransone, ai sensi dell'art. 30 della L.R. Marche n. 34/1992, come richiamato dall'art. 33, comma 8, della L.R. Marche n. 19/2023, avente ad

oggetto la riclassificazione di porzioni di aree attualmente ricadenti nella Zona urbanistica R5 – Castellano, con attribuzione della destinazione urbanistica di Zona E – Agricola;
- la variante urbanistica in oggetto è finalizzata alla riclassificazione delle porzioni di terreno attualmente ricadenti nella Zona urbanistica R5 – Castellano, mediante attribuzione alle medesime della destinazione urbanistica di Zona E – Agricola;
- la proposta di variante trae origine dall'esigenza di adeguare la disciplina urbanistica vigente all'effettivo stato dei luoghi, all'attuale utilizzo del fabbricato esistente e alle concrete esigenze funzionali dell'azienda agricola proprietaria;
- in particolare, la riclassificazione proposta consente di superare la previsione urbanistica a destinazione turistico-ricettiva e agrituristica, non più coerente con l'attuale assetto aziendale e territoriale, favorendo una maggiore corrispondenza tra la pianificazione urbanistica e l'effettiva destinazione e utilizzazione dei terreni interessati;
- la variante non comporta l'introduzione di nuove capacità edificatorie, né determina incrementi del carico urbanistico o la realizzazione di interventi di trasformazione edilizia o infrastrutturale, configurandosi esclusivamente come modifica della classificazione urbanistica delle aree interessate, attraverso l'attribuzione della destinazione agricola.
- l'area oggetto di variante è ubicata in Contrada Castellano, nel territorio comunale di Ripatransone (AP), ed è catastalmente individuata come segue:
    - Foglio n. 10: porzioni delle particelle nn. 321 e 322;
    - Foglio n. 25: porzione della particella n. 13;
- le particelle catastali sopra indicate presentano un'attuale classificazione urbanistica mista, risultando parzialmente ricomprese nella Zona R5 – Castellano e, per la restante parte, già classificate in Zona E – Agricola; la variante interessa esclusivamente le porzioni attualmente ricadenti nella Zona R5, senza apportare modifiche alle superfici già classificate agricole, con l'obiettivo di ricondurre l'intera consistenza fondiaria interessata a una disciplina urbanistica omogenea, mediante la classificazione in Zona E – Agricola;
- all'interno dell'area interessata dalla variante, e in particolare sulla particella n. 322 del Foglio n. 10, insiste un fabbricato esistente, originariamente realizzato in forza della Concessione Edilizia n. 107 del 12/06/1992;
- successivamente alla realizzazione del fabbricato, è stata avviata una procedura di sanatoria edilizia ai sensi dell'art. 39 della Legge n. 724/1994, nell'ambito della quale sono stati rilasciati i relativi titoli abilitativi e, in particolare:
    - la Concessione Edilizia in Sanatoria n. 2/1994 del 20/05/1997, con la quale è stata regolarizzata la diversa localizzazione del fabbricato rispetto al sedime originariamente autorizzato con la Concessione Edilizia n. 107/1992;
    - la Concessione Edilizia in Sanatoria n. 61-62 del 30/06/2026, con la quale si è concluso il procedimento di regolarizzazione edilizia;
- il fabbricato risulta, pertanto, assentito dai titoli edilizi sopra richiamati;
- la presente variante urbanistica non ha ad oggetto la regolarità edilizia del manufatto, né modifica o incide sui titoli abilitativi rilasciati, riguardando esclusivamente la disciplina urbanistica delle aree interessate;
- sotto il profilo procedurale, la variante è proposta nell'ambito della disciplina di cui agli artt. 15, comma 5, e 30 della L.R. Marche n. 34/1992, in relazione alle caratteristiche e agli effetti della modifica urbanistica, che non comporta variazioni del dimensionamento complessivo dello strumento urbanistico generale, né incrementi dei carichi insediativi o modifiche della dotazione degli standard urbanistici, fermo restando il necessario accertamento della sussistenza dei presupposti normativi per l'applicazione della procedura prescelta.

VISTI gli elaborati tecnici relativi alla variante urbanistica in oggetto, presentati al protocollo di questo Comune in data 26/07/2026, prot. n. 9776, e successivamente integrati in data 13/08/2026, prot. n. 11314, redatti dall'Ing. Daniele Porrà, nato a San Benedetto del Tronto (AP) il 25/11/1986, residente in San Benedetto del Tronto (AP), Via Case Nuove n. 49, C.F. PRRDNL86S25H769J, con studio professionale in Montefiore dell'Aso (AP), Via Leopardi n. 2, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ascoli Piceno al n. A1850, costituiti dai seguenti documenti:
- Relazione urbanistica;

- Norme Tecniche di Attuazione (NTA) vigenti, con specifica individuazione della zona omogenea di cui al D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, relativa alla Zona R5 – Castellano, e relative NTA modificate, con individuazione della disciplina urbanistica applicabile alle aree interessate dalla variante;
- Rapporto preliminare di screening semplificato, redatto ai sensi delle linee guida di cui alla D.G.R. Marche n. 179 del 17/02/2025, ai fini della verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS), ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni;
- Relazione geologica;
- Elaborato relativo alla verifica di compatibilità idraulica;
- Documentazione attestante il versamento degli oneri istruttori, effettuato secondo le indicazioni contenute nella circolare del Settore competente, prot. n. 2399 del 01/02/2024;

DATO ATTO che, sulla base degli elaborati progettuali presentati, la variante proposta:
- non comporta incrementi del carico urbanistico;
- non determina l'introduzione di nuove capacità edificatorie;
- non prevede il trasferimento di capacità edificatoria verso aree esterne al perimetro del Piano di Lottizzazione vigente;
- non comporta modifiche alla dotazione degli standard urbanistici, come risultante dagli atti del piano attuativo vigente, ferma restando la verifica della loro effettiva applicabilità alla variante in esame;

RILEVATO che la variante comporta una modifica della classificazione urbanistica delle porzioni di terreno interessate, mediante il passaggio dalla Zona R5 – Castellano alla Zona E – Agricola, senza prevedere interventi edilizi o infrastrutturali e senza introdurre nuove previsioni insediative.

FATTO PRESENTE che:
- in materia di tutela ambientale, nell'ambito del procedimento relativo alla presente variante urbanistica, è stata espletata la procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (VAS), ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni, nonché in conformità alle disposizioni regionali di cui alla D.G.R. Marche n. 179 del 17/02/2025;
- a tal fine, il Comune di Ripatransone, con nota prot. n. 11042/2026 e successiva integrazione prot. n. 11448/2026, ha trasmesso alla Provincia di Ascoli Piceno – Settore IV Edilizia Scolastica e Patrimonio – Pianificazione Territoriale, in qualità di autorità competente, la documentazione tecnica relativa alla verifica di assoggettabilità a VAS in forma semplificata, concernente la proposta di variante urbanistica puntuale al vigente Piano Regolatore Generale (PRG), finalizzata alla riclassificazione di porzioni di area attualmente ricadenti nella Zona R5 – Castellano in Zona E – Agricola, ai sensi dell'art. 30 della L.R. Marche n. 34/1992, come richiamato dall'art. 33, comma 8, della L.R. Marche n. 19/2023;
- nell'ambito del procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS, la Provincia di Ascoli Piceno ha individuato e consultato, quali soggetti competenti in materia ambientale (SCA), la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata e l'AST Marche – Area Vasta n. 5, come risulta dalla comunicazione di avvio del procedimento prot. n. 0017411 del 24/08/2026;
- la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata, con nota prot. n. 14934 del 23/09/2026, acquisita agli atti del Comune di Ripatransone in data 25/09/2026 al prot. n. 12993, ha espresso il proprio parere nell'ambito della procedura di cui all'art. 12, comma 2, del D.Lgs. n. 152/2006, ritenendo, per quanto di propria competenza, che la variante proposta non debba essere assoggettata alla procedura di VAS e che la stessa non contrasti con le normative urbanistiche vigenti né con le finalità di tutela e conservazione previste dal Codice dei beni culturali e del paesaggio;
- la Provincia di Ascoli Piceno – Settore IV Edilizia Scolastica e Patrimonio – Pianificazione Territoriale, con Determinazione Dirigenziale n. 66 del 01/10/2026, R.G. n. 927 del 01/10/2026, acquisita agli atti del Comune di Ripatransone in data 01/10/2026 al prot. n.

13304, avente ad oggetto “Comune di Ripatransone. Verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica art. 12 D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. – in forma semplificata – D.G.R. n. 179/2025, variante al vigente PRG: modifica della zona R5 Castellano in zona E agricola”, ha disposto l’esclusione della variante dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni contenute nel medesimo provvedimento;

- in particolare, la predetta determinazione provinciale ha stabilito che, nell’ambito del successivo procedimento urbanistico:
- *A) 1. nel successivo procedimento urbanistico dovrà essere verificata la presenza di ambiti di tutela acquisiti come definitivi a seguito delle procedure di adeguamento del vigente PRG al PPAR e chiarito quanto dichiarato nel punto 5 del Modulo redatto la Comune di Ripatransone;*
- *2. qualora in sede di adozione e/o approvazione fossero introdotte modifiche sostanziali (quali ad esempio le variazioni conseguenti all’accoglimento di eventuali osservazioni), sarà necessario valutare la conformità della variante modificata rispetto all’esito della presente verifica di assoggettabilità; sarà onere dell’Amministrazione Comunale (Autorità Procedente) evidenziare tale circostanza attraverso apposita dichiarazione, da rendersi in calce alla deliberazione di adozione e/o approvazione, circa la portata delle modifiche introdotte.*
- *Si rimandano eventuali osservazioni al successivo procedimento urbanistico di cui all’art. 15 e all’art. 30, comma 3, della LR n. 34/92.*
- *B) di trasmettere la presente determinazione al Comune di Ripatransone quale Autorità Procedente, all’AST Marche – Dipartimento di Prevenzione di Ascoli Piceno e alla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata quali soggetti competenti in materia ambientale; valuti il Comune l’opportunità di pubblicare tale provvedimento sul proprio sito web;*
- *C) di procedere alla pubblicazione della presente determinazione all’Albo Pretorio e sul sito web di questa Amministrazione ai sensi dell’art. 12, comma 5, del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.;*
- *D) di dare atto che il presente provvedimento non sostituisce nessun altro parere o autorizzazione richiesto dalle vigenti norme e che viene emesso fatti salvi eventuali diritti di terzi; E) di dare atto che l’adozione del presente decreto non comporta oneri a carico del Bilancio dell’Ente;*
- *F) di rappresentare, ai sensi dell’art. 3 comma 4° della L. n. 241/90, che la presente determinazione può essere impugnata dinanzi al TAR entro 60 giorni con ricorso giurisdizionale oppure entro 120 giorni con ricorso straordinario amministrativo al Capo dello Stato.*
- si rende pertanto necessario, nell’ambito del presente procedimento di adozione della variante urbanistica, dare atto dell’esito della verifica di assoggettabilità a VAS e assicurare il rispetto delle prescrizioni impartite dalla Provincia di Ascoli Piceno con la citata Determinazione Dirigenziale n. 66/2026, con particolare riferimento alla verifica degli ambiti di tutela derivanti dall’adeguamento del PRG al PPAR e alla valutazione di eventuali modifiche sostanziali introdotte nel corso del procedimento urbanistico.

DATO ATTO che, in merito alla prescrizione di cui al punto A), sub 1), della Determinazione Dirigenziale della Provincia di Ascoli Piceno n. 66 del 01/10/2026, relativa alla verifica della presenza di ambiti di tutela definitivi conseguenti all’adeguamento del vigente PRG al Piano Paesistico Ambientale Regionale (PPAR) e al chiarimento di quanto dichiarato al punto 5 del modulo di verifica di assoggettabilità a VAS, si precisa quanto segue:

- in ottemperanza alla prescrizione provinciale, si precisa che il vigente PRG comunale, adeguato al PPAR, individua tre livelli complessivi di tutela paesistico-ambientale nei quali confluisco gli ambiti definitivi, denominati tutela integrale, tutela speciale e zona franca, al fine di rappresentare organicamente le tutele presenti sul territorio comunale. Con riferimento al punto 5 del modulo di verifica di assoggettabilità a VAS, si chiarisce che gli ambiti di tutela indicati sono ricondotti al quadro delle tutele del PRG adeguato al PPAR e che l’area interessata dalla variante ricade in ambito di tutela integrale, disciplinato

dall'art. 7.1 delle NTA del vigente PRG. La riclassificazione della zona R5 Castellano in Zona E – Agricola non modifica il regime di tutela vigente, che permane anche a seguito della variante.

RICHIAMATO l'art. 15, comma 5, della Legge Regionale Marche 5 agosto 1992, n. 34, nel testo modificato dall'art. 1 della L.R. n. 23/2019, il quale prevedeva che le varianti al Piano Regolatore Generale che non incidono sul dimensionamento globale dello strumento urbanistico e che, pur variando le destinazioni d'uso delle aree e modificando le relative Norme Tecniche di Attuazione, non alterano la distribuzione dei carichi insediativi né la dotazione degli standard urbanistici di cui al D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, da osservarsi in ciascuna zona omogenea, sono approvate in via definitiva dalla Giunta comunale ai sensi dell'art. 30 della medesima legge regionale;

VISTO l'art. 33 della Legge Regionale 30 novembre 2023, n. 19 e nello specifico:
il comma 8: Fino alla data di entrata in vigore dei PUG sono fatti salvi gli strumenti urbanistici generali vigenti. Gli strumenti urbanistici generali e le loro varianti adottati alla data di entrata in vigore di questa legge sono approvati secondo le disposizioni di cui all'articolo 26 della legge regionale 5 agosto 1992, n. 34 (Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio). Per l'attuazione degli strumenti urbanistici generali di cui a questo comma, secondo le modalità e gli strumenti attuativi previsti e individuati dai medesimi, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla l.r. 34/1992. Gli eventuali programmi di fabbricazione (PdF) ancora vigenti decadono in ogni caso, in assenza del PUG, decorsi ventiquattro mesi dall'approvazione del PTCP o comunque decorsi quarantotto mesi dalla data di entrata in vigore di questa legge. La disposizione di cui al quarto periodo non si applica ai Comuni di cui al comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 2 agosto 2017, n. 25 (Disposizioni urgenti per la semplificazione e l'accelerazione degli interventi di ricostruzione conseguenti agli eventi sismici del 2016).
il comma 12: Fatta salva l'applicazione della normativa statale vigente, nonché la possibilità di varianti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) con le procedure di cui alla L.R. 34/1992, fino all'adozione dei PUG e comunque non oltre il termine di quarantotto mesi di cui al comma 4, nel rispetto delle misure di salvaguardia di cui al PPR che nel suddetto periodo siano divenute applicabili, possono essere apportate agli strumenti urbanistici comunali di cui al comma 8 esclusivamente:
a) le varianti previste dagli articoli 15, comma 5, 26 bis, 26 ter e 26 quater della L.R. 34/1992 con le procedure ivi previste; le varianti di cui al comma 5 dell'articolo 15 della L.R. 34/1992 sono altresì ammesse, qualora finalizzate alla riduzione delle previsioni di espansione delle aree edificabili, anche se incidenti sul dimensionamento globale del piano, fermo restando il rispetto degli altri parametri previsti dal medesimo comma 5;

VISTI:
il parere favorevole con prescrizioni espresso dalla Regione Marche Dipartimento Infrastrutture, Territorio e Protezione Civile Direzione Protezione Civile e Sicurezza del Territorio Settore Genio Civile Marche Sud protocollo n. 1077535 del 05/08/2026, agli atti del Comune di Ripatransone (AP) in data 05/08/2026 con prot. n. 10867 che in stralcio di seguito si riporta:
[…]
Conformità geomorfologica (parere ai sensi dell'art. 89 del D. P. R. 380/2001)
Rilevato che:

- *dall'esame del vigente Piano per l'Assetto Idrogeologico della Regione Marche, non risultano interferenze con aree in dissesto;*
- *nella documentazione geologica il tecnico incaricato specifica che, il sito si trova su un crinale tra i fossi Sant'Imerio e Caniette.*

Tutto ciò premesso si esprime parere favorevole ai sensi dell'art.89 del D. P. R. 380/2001, per la Variante urbanistica puntuale al vigente P. R. G. – Ciarrocchi Nazzareno, con le seguenti prescrizioni:

- *ogni intervento di edificazione dovrà essere preceduto da Studi geotecnici finalizzati alla modellazione geotecnica, al fine di fornire al progettista i parametri necessari per le verifiche/analisi previste nelle Norme Tecniche delle Costruzioni 2018;*
- *dai risultati ottenuti da detti Studi, dovrà essere stabilita la tipologia di fondazioni più idonea;*

- *le opere di urbanizzazione dovranno prevedere anche il Sistema per il mantenimento dell'Invarianza idraulica della trasformazione, esso dovrà essere dimensionato in relazione a tutte le nuove superfici impermeabili e semipermeabili.*

Verifica di Compatibilità Idraulica di cui all'art.10 della L. R. 22/2011 e della D. G. R. 53/2014.

La Verifica preliminare di Compatibilità Idraulica allegata alla Variante urbanistica puntuale al vigente P. R. G. – Ciarrocchi Nazzareno, è stata effettuata da parte del dott. geol. Capponi iscritto all'Ordine dei geologi delle Marche Albo Sezione A N. 373, in ragione delle indicazioni di cui ai paragrafi 2.2 (ambito di applicazione) e 2.4.1 (livelli della Verifica di Compatibilità Idraulica) delle indicazioni tecnico-pratiche allegate alla D. G. R. n.53 del 27 gennaio 2014.

Considerato quanto relazionato dal dott. geol. Capponi, si concorda:

- *con il livello preliminare di approfondimento dell'analisi scelto, in conformità al Titolo II paragrafi 2.2 (ambito di applicazione) e 2.4.1 (livelli della Verifica di Compatibilità Idraulica) delle indicazioni tecnico-pratiche allegate alla D. G. R. n.53 del 27 gennaio 2014;*
- *con le valutazioni effettuate in sede di Verifica preliminare della Compatibilità Idraulica,*
- *dalle fonti bibliografiche consultate si evince che l'area in esame non è mai stata interessata in passato da eventi di allagamento*
- *l'area in esame è posta ad una quota tale da non essere interessata da potenziali fenomeni di inondazione dei due fossi.*

Pertanto si ritiene la previsione urbanistica riguardate il Comune di Ripatransone di che trattasi, compatibile idraulicamente con il regime idraulico dei corsi d'acqua presenti nel territorio interessato.

Le nuove opere dovranno assicurare il perseguimento del Principio di Invarianza idraulica, ai sensi della L. R. 22/2011. La verifica del rispetto di tale prescrizione, è di competenza dell'Ente che rilascia il titolo abilitativo alla realizzazione delle opere.

Le presenti valutazioni dovranno essere allegate, all'atto di adozione della variante allo strumento urbanistico.

il parere favorevole espresso dalla Azienda Sanitaria Territoriale Dipartimento di Prevenzione protocollo n. 89618 del 18/09/2026, agli atti del Comune di Ripatransone (AP) in data 18/09/2026 con prot. n. 12714 che di seguito si riporta:

Con riferimento alla vostra istanza assunta al registro generale di protocollo AST in data 04/08/2026 con il n. 74406, esaminata la documentazione trasmessa su supporto informatico, si esprime parere favorevole, sotto il profilo igienico sanitario e per quanto di competenza, alla variante di cui trattasi.

- il parere favorevole con prescrizioni espresso dalla Regione Marche Dipartimento Infrastrutture, Territorio e Protezione Civile Direzione Protezione Civile e Sicurezza del Territorio Settore Genio Civile Marche Sud relativo al vincolo idrogeologico di cui al R.D.L. n. 3267 del 30/12/1923 protocollo n. 1367958 del 16/10/2026, agli atti del Comune di Ripatransone (AP) in data 16/10/2026 con prot. n. 14098 che di seguito in stralcio si riporta:

[…]

Tutto ciò premesso ed esaminato, ai sensi del R.D.L. n. 3267/1923, non si rilevano elementi ostativi e si esprime Parere favorevole di massima in ordine alla variante urbanistica in oggetto. Ciò in quanto la stessa non introduce nuove possibilità edificatorie, non determina incrementi di volumetria o di superficie utile, non comporta la realizzazione di nuovi edifici e non modifica l'assetto infrastrutturale esistente. Inoltre, la variante non presenta opere o lavori che possano alterare la stabilità del suolo o il regime delle acque, né modificarne l'area.

Resta fermo l'obbligo tassativo che i futuri interventi edilizi o di trasformazione del suolo, derivanti dalla Variante Urbanistica stessa siano sottoposti a preventivo esame per il rilascio dell'autorizzazione/nullaosta in materia di vincolo idrogeologico ai sensi della normativa vigente.

Lo strumento urbanistico generale, nell'applicazione delle presenti disposizioni, dovrà garantire il recepimento e il rispetto del principio di invarianza idraulica ai sensi della L.R. 19/2023, come disciplinato dalla D.G.R. n. 53 del 27 gennaio 2014 in cui l'Ente competente al rilascio dei titoli abilitativi, dovrà verificare e accertare l'applicazione dei contenuti della D.G.R. succitata

DATO ATTO che, per le procedure di deposito, pubblicazione e presentazione delle osservazioni relative alla variante urbanistica in oggetto, dovranno essere osservate le disposizioni procedurali applicabili della L.R. Marche n. 34/1992 e successive modifiche e integrazioni, con particolare riferimento agli artt. 15 e 30 della medesima legge, in coordinamento con l'art. 33, comma 12, lettera a), della L.R. Marche n. 19/2023;

DATO ATTO, altresì, che, a seguito dell'adozione della variante, si procederà al deposito degli atti e degli elaborati tecnici presso la sede comunale, alla pubblicazione dell'apposito avviso nelle forme previste dalla normativa vigente e alla trasmissione della documentazione agli enti competenti, garantendo la possibilità per chiunque vi abbia interesse di prendere visione degli atti e presentare eventuali osservazioni nei termini e secondo le modalità stabiliti dalla disciplina applicabile;

PRECISATO che, conclusa la fase di deposito e pubblicazione, l'Amministrazione comunale procederà all'esame delle eventuali osservazioni pervenute e degli eventuali contributi formulati dagli enti competenti, ai fini della successiva approvazione della variante, nel rispetto delle procedure e delle competenze previste dalla normativa regionale vigente.

VERIFICATO che il presente provvedimento, in quanto atto di adozione di una variante urbanistica, non comporta, allo stato, impegni di spesa né diminuzioni di entrata a carico del bilancio comunale e che, pertanto, non si rende necessario acquisire il parere di regolarità contabile, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in relazione agli eventuali effetti finanziari del provvedimento;

VISTI:

- la Legge Regionale Marche 30 novembre 2023, n. 19, recante la disciplina regionale in materia di governo del territorio;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- la Legge Regionale Marche 5 agosto 1992, n. 34 e successive modificazioni e integrazioni, per le disposizioni tuttora vigenti e applicabili al procedimento in esame;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni e integrazioni, recante norme in materia ambientale, con particolare riferimento alla Parte seconda, relativa alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS);
- la Legge Regionale Marche 12 giugno 2007, n. 6, con particolare riferimento al Capo II, recante disposizioni in materia di Valutazione Ambientale Strategica;
- le Linee guida regionali per la Valutazione Ambientale Strategica, approvate con deliberazione della Giunta regionale delle Marche n. 179 del 17/02/2025;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e successive modificazioni e integrazioni, recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia;
- il vigente Regolamento Edilizio Comunale (REC);
- ogni altra disposizione normativa nazionale e regionale vigente, per quanto applicabile alla fattispecie in esame;

VISTO il parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL)

Ad unanimità di voti favorevoli

DELIBERA

1. DI DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e ne rappresentano la motivazione ai sensi dell'art. 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni

2. DI ADOTTARE, per le motivazioni espresse in premessa, la variante urbanistica puntuale al vigente Piano Regolatore Generale (PRG) del Comune di Ripatransone, finalizzata alla riclassificazione delle porzioni di terreno attualmente ricadenti nella Zona urbanistica R5 – Castellano in Zona E – Agricola, ai sensi dell'art. 15, comma 5, e dell'art. 30 della L.R. Marche n. 34/1992, in coordinamento con l'art. 33, comma 12, lettera a), della L.R. Marche n. 19/2023, sulla base degli elaborati tecnici redatti dall'Ing. Daniele Porrà, nato a San Benedetto del Tronto (AP) il 25/11/1986, residente in San Benedetto del Tronto (AP), Via Case Nuove n. 49, C.F. PRRDNL86S25H769J, con studio professionale in Montefiore dell'Aso (AP), Via Leopardi n. 2, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ascoli Piceno al n. A1850, presentati al protocollo comunale in data 26/07/2026, prot. n. 9776, e successivamente integrati in data 13/08/2026, prot. n. 11314, costituiti dai seguenti documenti, che formano parte integrante e sostanziale del presente atto:
   - Relazione urbanistica;
   - Norme Tecniche di Attuazione (NTA) vigenti, con specifica individuazione della zona omogenea di cui al D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, relativa alla Zona R5 – Castellano, e relative NTA modificate, recanti l'individuazione della disciplina urbanistica applicabile alle aree interessate dalla variante;
   - Rapporto preliminare di screening semplificato, redatto ai sensi delle linee guida regionali approvate con D.G.R. Marche n. 179 del 17/02/2025, ai fini della verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS), ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e successive modificazioni e integrazioni;
   - Relazione geologica;
   - Elaborato relativo alla verifica di compatibilità idraulica;
   - Documentazione attestante il versamento degli oneri istruttori, effettuato secondo le indicazioni contenute nella circolare del Settore competente, prot. n. 2399 del 01/02/2024.

3. DI DARE ATTO che la variante interessa esclusivamente le porzioni delle particelle catastali individuate al Foglio n. 10, particelle nn. 321 e 322, e al Foglio n. 25, particella n. 13, attualmente ricadenti nella Zona R5 – Castellano, senza modificare le porzioni delle medesime particelle già classificate in Zona E – Agricola.

4. DI DARE ATTO che, secondo quanto rappresentato negli elaborati tecnici, la variante non introduce nuove capacità edificatorie, non determina incrementi del carico urbanistico e non comporta modifiche alla dotazione degli standard urbanistici, ferma restando la sussistenza dei presupposti normativi per l'applicazione della procedura prevista dall'art. 15, comma 5, della L.R. Marche n. 34/1992.

5. DI PRENDERE ATTO E CONDIVIDERE, per quanto di rispettiva competenza e ai fini del prosieguo del procedimento urbanistico, i pareri e i contributi istruttori acquisiti dagli enti competenti, di seguito specificati:

<u>Parere del Genio Civile Marche Sud</u> in materia di conformità geomorfologica e compatibilità idraulica

Del parere favorevole con prescrizioni espresso dalla Regione Marche – Dipartimento Infrastrutture, Territorio e Protezione Civile – Direzione Protezione Civile e Sicurezza del Territorio – Settore Genio Civile Marche Sud, con nota prot. n. 1077535 del 05/08/2026, acquisita agli atti del Comune di Ripatransone in data 05/08/2026, prot. n. 10867, in materia di conformità geomorfologica ai sensi dell'art. 89 del D.P.R. n. 380/2001 e di verifica di compatibilità idraulica ai sensi dell'art. 10 della L.R. Marche n. 22/2011 e della D.G.R. n. 53 del 27/01/2014.

Con riferimento alla conformità geomorfologica, l'ente, rilevato che dall'esame del vigente Piano per l'Assetto Idrogeologico della Regione Marche non risultano interferenze con aree in dissesto e che il sito è ubicato su un crinale tra i fossi Sant'Imerio e Caniette, ha espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 89 del D.P.R. n. 380/2001, con le seguenti prescrizioni:
ogni intervento di edificazione dovrà essere preceduto da studi geotecnici finalizzati alla modellazione geotecnica, al fine di fornire al progettista i parametri necessari per le verifiche e le analisi previste dalle Norme Tecniche per le Costruzioni 2018;

sulla base dei risultati degli studi dovrà essere stabilita la tipologia di fondazioni più idonea; le opere di urbanizzazione dovranno prevedere un sistema per il mantenimento dell'invarianza idraulica della trasformazione, dimensionato in relazione a tutte le nuove superfici impermeabili e semipermeabili.
Con riferimento alla verifica preliminare di compatibilità idraulica, redatta dal dott. geol. Capponi, iscritto all'Ordine dei Geologi delle Marche, Albo – Sezione A, n. 373, l'ente ha concordato con il livello preliminare di approfondimento adottato e con le valutazioni effettuate, dalle quali risulta che l'area non è stata interessata in passato da eventi di allagamento sulla base delle fonti bibliografiche consultate e che la sua quota non la espone a potenziali fenomeni di inondazione provenienti dai due fossi.
Il Genio Civile ha pertanto ritenuto la previsione urbanistica compatibile sotto il profilo idraulico con il regime dei corsi d'acqua presenti nel territorio interessato, precisando che le nuove opere dovranno assicurare il rispetto del principio di invarianza idraulica e che la relativa verifica compete all'ente preposto al rilascio del titolo abilitativo. Le valutazioni espresse dovranno essere allegate all'atto di adozione della variante urbanistica.

Parere dell'Azienda Sanitaria Territoriale
Del parere favorevole espresso dall'Azienda Sanitaria Territoriale (AST) – Dipartimento di Prevenzione, con nota prot. n. 89618 del 18/09/2026, acquisita agli atti del Comune di Ripatransone in data 18/09/2026, prot. n. 12714, con il quale, esaminata la documentazione trasmessa, l'ente ha espresso parere favorevole, sotto il profilo igienico-sanitario e per quanto di propria competenza, alla variante urbanistica in oggetto.

Parere del Genio Civile Marche Sud in materia di vincolo idrogeologico
Del parere favorevole di massima con prescrizioni espresso dalla Regione Marche – Dipartimento Infrastrutture, Territorio e Protezione Civile – Direzione Protezione Civile e Sicurezza del Territorio – Settore Genio Civile Marche Sud, con nota prot. n. 1367958 del 16/10/2026, acquisita agli atti del Comune di Ripatransone in data 16/10/2026, prot. n. 14098, in materia di vincolo idrogeologico ai sensi del R.D.L. n. 3267 del 30/12/1923.
Con tale parere l'ente ha rilevato l'assenza di elementi ostativi alla variante, considerato che la stessa non introduce nuove possibilità edificatorie, non determina incrementi di volumetria o di superficie utile, non comporta la realizzazione di nuovi edifici e non modifica l'assetto infrastrutturale esistente.
Il medesimo ente ha precisato che i futuri interventi edilizi o di trasformazione del suolo derivanti dalla variante dovranno essere sottoposti a preventivo esame ai fini del rilascio dell'autorizzazione o del nulla osta in materia di vincolo idrogeologico, ai sensi della normativa vigente, e che dovrà essere garantito il rispetto del principio di invarianza idraulica ai sensi della L.R. n. 19/2023 e della D.G.R. n. 53 del 27/01/2014, con verifica da parte dell'ente competente al rilascio dei titoli abilitativi.

6. DI PRENDERE ATTO del parere espresso dalla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata, con nota prot. n. 14934 del 23/09/2026, acquisita agli atti del Comune di Ripatransone in data 25/09/2026, prot. n. 12993, nell'ambito della procedura di verifica di assoggettabilità a VAS, con il quale l'ente ha rilevato l'assenza di elementi ostativi alla variante, ritenendo che la stessa non sia da assoggettare a Valutazione Ambientale Strategica e non contrasti con le finalità di tutela e conservazione previste dal Codice dei beni culturali e del paesaggio.

7. DI PRENDERE ATTO E CONDIVIDERE la Determinazione Dirigenziale della Provincia di Ascoli Piceno – Settore IV Edilizia Scolastica e Patrimonio – Pianificazione Territoriale n. 66 del 01/10/2026, R.G. n. 927 del 01/10/2026, acquisita al protocollo comunale in data 01/10/2026, prot. n. 13304, con la quale è stata disposta l'esclusione della variante dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 152/2006 e successive modificazioni e integrazioni. In particolare, la predetta determinazione provinciale ha stabilito che, nell'ambito del successivo procedimento urbanistico:
   A) Prescrizioni relative al successivo procedimento urbanistico:

dovrà essere verificata la presenza di ambiti di tutela acquisiti come definitivi a seguito delle procedure di adeguamento del vigente PRG al PPAR e dovrà essere chiarito quanto dichiarato al punto 5 del modulo predisposto dal Comune di Ripatransone;
qualora, in sede di adozione e/o approvazione, fossero introdotte modifiche sostanziali alla variante, quali, ad esempio, quelle conseguenti all'accoglimento di eventuali osservazioni, dovrà essere valutata la conformità della variante modificata rispetto all'esito della verifica di assoggettabilità a VAS. Sarà onere dell'Amministrazione comunale, in qualità di Autorità procedente, evidenziare tale circostanza mediante apposita dichiarazione, da rendersi in calce alla deliberazione di adozione e/o approvazione, relativa alla portata delle modifiche introdotte.
La Provincia ha inoltre precisato che eventuali osservazioni alla variante saranno formulate nell'ambito del successivo procedimento urbanistico di cui agli artt. 15 e 30, comma 3, della L.R. Marche n. 34/1992.
B) di trasmettere la determinazione al Comune di Ripatransone, in qualità di Autorità procedente, all'AST Marche – Dipartimento di Prevenzione di Ascoli Piceno e alla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata, quali soggetti competenti in materia ambientale, demandando al Comune la valutazione circa l'opportunità di pubblicare il provvedimento sul proprio sito istituzionale;
C) di procedere alla pubblicazione della determinazione all'Albo pretorio e sul sito istituzionale della Provincia, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del D.Lgs. n. 152/2006 e successive modificazioni e integrazioni;
D) di dare atto che il provvedimento non sostituisce gli altri pareri o le autorizzazioni eventualmente richiesti dalla normativa vigente e viene emesso fatti salvi i diritti di terzi;
E) di dare atto che l'adozione del provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio provinciale;
F) di indicare, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge n. 241/1990, i termini e le modalità di impugnazione della determinazione, mediante ricorso giurisdizionale al TAR entro sessanta giorni ovvero mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni.

8. DI DARE ATTO con riferimento alla prescrizione di cui al punto A), sub 1), della Determinazione Dirigenziale della Provincia di Ascoli Piceno n. 66 del 01/10/2026, che: in ottemperanza alla prescrizione provinciale, si precisa che il vigente PRG comunale, adeguato al PPAR, individua tre livelli complessivi di tutela paesistico-ambientale nei quali confluisco gli ambiti definitivi, denominati tutela integrale, tutela speciale e zona franca, al fine di rappresentare organicamente le tutele presenti sul territorio comunale. Con riferimento al punto 5 del modulo di verifica di assoggettabilità a VAS, si chiarisce che gli ambiti di tutela indicati sono ricondotti al quadro delle tutele del PRG adeguato al PPAR e che l'area interessata dalla variante ricade in ambito di tutela integrale, disciplinato dall'art. 7.1 delle NTA del vigente PRG. La riclassificazione della zona R5 Castellano in Zona E – Agricola non modifica il regime di tutela vigente, che permane anche a seguito della variante

9. DI STABILIRE che i pareri, i contributi istruttori e i provvedimenti espressi dagli enti competenti, richiamati nelle premesse e nei precedenti punti del presente dispositivo, compresi:
- il parere della Regione Marche – Settore Genio Civile Marche Sud in materia di conformità geomorfologica e compatibilità idraulica;
- il parere dell'Azienda Sanitaria Territoriale – Dipartimento di Prevenzione;
- il parere della Regione Marche – Settore Genio Civile Marche Sud in materia di vincolo idrogeologico;
- il parere della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata;
- la Determinazione Dirigenziale della Provincia di Ascoli Piceno n. 66 del 01/10/2026, R.G. n. 927 del 01/10/2026, relativa alla verifica di assoggettabilità a VAS;

siano allegati alla presente deliberazione e ne costituiscano parte integrante e sostanziale.

10. DI DARE ATTO che le prescrizioni contenute nei pareri e nei provvedimenti sopra richiamati dovranno essere rispettate nell'ambito dei successivi procedimenti edilizi e di trasformazione del suolo, ciascuno per quanto di competenza e secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente, fermo restando che il presente provvedimento non sostituisce eventuali autorizzazioni, nulla osta o altri atti di assenso richiesti dalla legge.

11. DI DISPORRE che la variante urbanistica, unitamente ai relativi elaborati, sia depositata presso la Segreteria comunale per trenta giorni consecutivi e che, dell'avvenuto deposito, sia data comunicazione mediante apposito avviso pubblicato all'Albo pretorio comunale. Durante il periodo di deposito chiunque potrà prendere visione degli atti e presentare eventuali osservazioni e opposizioni entro i successivi trenta giorni, secondo le modalità previste dall'art. 30 della L.R. Marche n. 34/1992, in coordinamento con l'art. 15, comma 5, della medesima legge e con l'art. 33, comma 12, lettera a), della L.R. Marche n. 19/2023.

12. DI DARE ATTO che dell'avvenuto deposito sarà data comunicazione al pubblico mediante apposito avviso pubblicato all'Albo pretorio comunale online e sul sito istituzionale dell'Ente, nonché mediante affissione di manifesti, affinché chiunque possa prendere visione degli atti e presentare eventuali osservazioni e opposizioni nei termini e secondo le modalità previste dalla normativa applicabile.

13. DI DISPORRE che, contestualmente al deposito presso la sede comunale, la presente deliberazione, corredata dei relativi elaborati tecnici, sia trasmessa alla Provincia di Ascoli Piceno per gli adempimenti di competenza e per l'eventuale formulazione delle osservazioni previste dalla normativa regionale applicabile.

14. DI DEMANDARE al Responsabile dell'Area Tecnica – Servizio Urbanistica tutti gli adempimenti conseguenti all'adozione della variante, compresi il deposito e la pubblicazione degli atti, la trasmissione della documentazione agli enti competenti, la verifica del rispetto delle prescrizioni provinciali, l'esame delle eventuali osservazioni pervenute e la predisposizione degli atti necessari per la successiva fase procedimentale.

15. DI INDIVIDUARE, ai sensi degli artt. 4 e 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, quale Responsabile del procedimento il Geom. Simone Traini, Responsabile dell'Area Tecnica – Servizio Urbanistica.

16. DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta, allo stato, impegni di spesa né diminuzioni di entrata a carico del bilancio comunale.

17. DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ricorrendone i presupposti di urgenza.

Ai sensi e per gli effetti dell'art.49 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n.267, i sottoscritti responsabili di Area esprimono, i seguenti pareri firmati digitalmente ai sensi del DPR 445/2000 e D.lgs. 82/2005 e norme collegate:

Si esprime in ordine alla regolarità tecnica il seguente parere:
Favorevole

Ripatransone, lì 20-11-2026

Il Responsabile dell'Area Interessata
Traini Simone

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi del DPR 445/2000 e D.lgs. 82/2005 e norme collegate:

IL SINDACO *IL SEGRETARIO COMUNALE*
Lucciarini De Vincenzi Alessandro *DOTT. GRELLI PIERLUIGI*

==========